ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/35/CE RELATIVA A UN SISTEMA DI VISITE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRAGHETTI ROLL-ON/ROLL-OFF E DI UNITA' VELOCI DA PASSEGGERI ADIBITI A SERVIZI DI LINEA

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 468 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione parte marittima

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 aprile 2020, n. 37.

Abrogato dal 10 giugno 2020 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea
Estremi	Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28
Capo	II — Sinistri marittimi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-28-2001/art-16-sostituzione-dell-articolo-468-del-regolamento-per-l-esecuzione-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it